

- d) dargli i mezzi, il gusto e le capacità di arricchirsi culturalmente;
 e) promuovere in lui la considerazione e il rispetto per i valori essenziali della vita: per la famiglia, la fratellanza, la pace, la collaborazione feconda fra tutti gli esseri umani.

Per raggiungere questi obiettivi, il programma della scuola elementare dovrà comprendere:

- a) le attività idonee a favorire l'acquisizione della conoscenza;
 b) le tecniche pedagogiche e didattiche atte a favorire l'assimilazione;

- c) i mezzi adatti a garantire lo sviluppo integrale del fanciullo: fisico, affettivo, estetico e spirituale, sia sul piano individuale sia su quello sociale.


Nell'elaborazione dei programmi si dovranno tenere nella debita considerazione:

- a) il processo evolutivo del fanciullo, i suoi bisogni, i suoi interessi, la sua vita affettiva e psicologica;
 b) le differenze individuali degli alunni;
 c) le condizioni e le esigenze della vita moderna;
 d) le possibilità reali di attuazione, in riferimento alla formazione e alle capacità del corpo insegnante e al tempo disponibile.

Piano operativo per la riforma dei programmi di scuola elementare

L'Ufficio dell'insegnamento primario si assume l'impegno della riforma, condividendo responsabilità e lavoro con le seguenti componenti della scuola:

(UIP - Doc. 4.73)



Osservazione

Ogni gruppo di lavoro sarà diretto da un ispettore scolastico SE.

Vi faranno parte:

- altri ispettori
- direttori didattici
- docenti
- esperti specialisti della materia
- docenti e assist. di did. della Scuola magistrale
- consulenti del DPE

La scuola primaria nei cantoni svizzeri

Riteniamo utile, a titolo comparativo, pubblicare una rassegna degli articoli di legge e di ordinanze che definiscono scopi e finalità della scuola primaria nei diversi cantoni svizzeri.

Argovia

Legge della scuola del 20 novembre 1940. Nessun articolo definisce le finalità (neanche nel progetto di nuova legge del DPE del 1974).

Appenzello Esterno

Regolamento della scuola, decretato dal «Kantonsrat» il 21 marzo 1935.

art. 8

1. La scuola elementare ha il compito di gettare le basi — in collaborazione con i genitori — per la formazione del carattere, della mente e del corpo della gioventù. Essa deve inoltre favorire lo sviluppo del bambino secondo i bisogni della vita pratica.

Appenzello Interno

Legge della scuola d'obbligo del 25 aprile 1954.

art. 14

Scopo della scuola elementare è di formare il carattere della gioventù nello spirito cristiano e di preparare i giovani a saper organizzare la propria vita («Lebenstüchtigkeit»).

Basilea Campagna

*** Legge della scuola del 13 giugno 1946. Nessun articolo definisce le finalità.

Basilea Città

Legge della scuola del 4 aprile 1929.

art. 16

Le scuole per la formazione generale hanno il compito — a complemento e sostegno dell'educazione della famiglia — di favorire lo sviluppo fisico e intellettuale degli scolari per prepararli alle esigenze generali e professionali della vita.

Berna

Legge della scuola elementare del 2 dicembre 1951 (con emendamenti del 27 settembre 1964, validi a partire dal 1. aprile 1965).

art. 1

La scuola aiuta la famiglia nell'educazione dei bambini. Essa deve contribuire alla formazione intellettuale, affettiva e del carattere dei giovani ad essa affidati, trasmettere loro conoscenze e abilità e favorire il loro sviluppo fisico.

L'educazione scolastica deve contribuire a far nascere il rispetto di Dio e a sviluppare in uno spirito cristiano la volontà di agire consapevolmente nei confronti degli altri.

Friburgo

Legge della scuola elementare del 17 maggio 1884 (completata dalle leggi del 10 maggio 1904, del 24 novembre 1917, del 24 maggio e del 23 dicembre 1919, e dal decreto del 28 ottobre 1888 ratificato dal Gran Consiglio).

Nessun articolo di legge per la scuola elementare.

Ginevra

*** Legge della scuola del 6 novembre 1940.

art. 4

La scuola pubblica ha lo scopo:

- a) di preparare i giovani a esercitare un'attività utile e a servire il paese;
 - b) di sviluppare nei giovani l'amore per la patria e il rispetto delle sue istituzioni.
- La scuola dà agli scolari le conoscenze intellettuali o professionali necessarie. Essa sviluppa le loro forze fisiche e contribuisce a formare il loro carattere e il loro spirito di solidarietà.

art. 5

La scuola pubblica insegna il rispetto della famiglia e sostiene l'autorità legittima dei genitori. La famiglia, da parte sua, nell'educazione dei bambini deve collaborare con la scuola, aiutarla nel suo compito e osservare i regolamenti e le usanze scolastiche.

art. 6

La scuola pubblica è neutra dal punto di vista religioso. Essa deve rispettare le convinzioni religiose degli scolari.

art. 26

Scopo dell'insegnamento primario è di assicurare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale degli scolari. Esso dà loro le conoscenze elementari di cui hanno bisogno per la continuazione degli studi e nella vita pratica.

Glarona

Legge della scuola (decretata dalla «Lands-gemeinde» il 10 maggio 1970).

art. 1

La scuola promuove assieme ai genitori lo sviluppo e la formazione intellettuale, morale e fisica degli scolari. Essa mira a educarli in uno spirito cristiano perché siano uomini capaci di pensare e di organizzare la propria vita in modo autonomo e perché diventino membri responsabili della nostra comunità nazionale.

Grigioni

Legge della scuola obbligatoria, accettata in votazione popolare il 19 novembre 1961 (revisione parziale del 27 marzo 1966).

art. 1

La scuola obbligatoria sostiene i genitori nell'educazione dei loro figli. Essa promuove lo sviluppo intellettuale, morale e fisico dei bambini e mira a educarli in uno spirito cristiano perché diventino membri responsabili della nostra comunità e capaci di pensare in modo autonomo.

Lucerna

Legge della scuola (del 28 ottobre 1953) Edizione del 1. gennaio 1975.

art. 2

1. La scuola del Canton Lucerna — in collaborazione con i genitori e i competenti organi religiosi — si propone l'educazione e la formazione dei giovani affinché diventino uomini responsabili nei confronti di Dio, della patria e della comunità.
2. Essa svolge questo compito attraverso lo sviluppo armonico delle attitudini intellettuali, morali e fisiche, secondo principi cristiani, democratici e sociali.

Neuchâtel

Legge della scuola pubblica del 18 novembre 1908/Edizione del marzo 1973.

Nessun articolo di legge per la scuola primaria.

Nidwald

Legge della scuola del 30 aprile 1972.

art. 1

La scuola ha lo scopo, in collaborazione con i genitori e le chiese, di formare uomini coscienti, responsabili e autonomi e di offrire ai giovani le conoscenze e le capacità elementari necessarie per la vita. Le scuole pubbliche devono essere imposte su uno spirito patriottico e cristiano; esse devono poter essere frequentate da membri di tutte le confessioni nel rispetto della loro libertà di coscienza e di credenza.

Obwald

Legge della scuola del 4 maggio 1947/16 maggio 1965.

Nessun articolo definisce le finalità.

San Gallo

Legge della scuola del 7 aprile 1952 (edizione del 1. gennaio 1975).

art. 1

La scuola ha lo scopo di aiutare i genitori nell'educazione dei bambini e di educare i giovani ad essa affidati in uno spirito cristiano perché diventino uomini responsabili e cittadini fedeli alla loro patria.

Sciaffusa

*** Messaggio del Gran Consiglio ai cittadini aventi diritto di voto nel Cantone Sciaffusa per una legge sulla revisione della legge della scuola del 5 ottobre 1925. Proposta per la votazione popolare del 14 dicembre 1969.

art. 6

La scuola elementare ha lo scopo, in collaborazione con l'educazione della famiglia e in continuo rapporto con la vita, di formare il corpo, la mente e il carattere della gioventù.

Svitto

Decreto sulla scuola obbligatoria del 25 gennaio 1973.

art. 1

1. La scuola obbligatoria, in collaborazione con i genitori e con le chiese, si propone, sulla base di principi cristiani, democratici e sociali, l'educazione e la formazione della gioventù.
2. A tutti i giovani devono essere garantite le stesse possibilità di formazione senza riguardo al sesso, alla confessione, all'estrazione sociale e alla provenienza regionale.

Soletta

Legge della scuola obbligatoria del 14 settembre 1969.

art. 1

1. La scuola obbligatoria di Soletta aiuta la famiglia nell'educazione dei bambini, affinché diventino uomini che sappiano assumere le proprie responsabilità nei confronti di Dio e del prossimo e agiscono conseguentemente. Essa sviluppa in modo armonioso le forze spirituali, intellettuali e fisiche, educa i giovani a pensare e a lavorare in modo autonomo e trasmette le conoscenze elementari necessarie per la vita.
2. La scuola obbligatoria rispetta la libertà di coscienza e di credenza. Essa introdu-

ce nella comunità bambini di provenienza diversa, favorisce l'educazione alla corresponsabilità nel nostro Stato democratico, nel rispetto verso le particolarità («Eigenart») del nostro paese.

Ticino

Legge della scuola (del 29 maggio 1958).

art. 1

La scuola pubblica è ordinata, vigilata e diretta dallo Stato e dai comuni e si propone l'istruzione e l'educazione della gioventù. L'insegnamento vi è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di credenza.

Turgovia

*** Legge della scuola del 29 agosto 1875.

art. 2

L'insegnamento della scuola primaria comprende:

- a) l'insegnamento religioso e morale attraverso lo sviluppo dei sentimenti e dei concetti religiosi e morali, lo studio della storia sacra e esercizi mnemonici di carattere religioso, escluso tutto ciò che attiene alle singole confessioni.



Ordinanze e regolamenti concernenti l'insegnamento nella scuola primaria. Primo programma provvisorio per la scuola primaria di Turgovia (accettato dal Consiglio di Stato e entrato in vigore a partire dall'anno scolastico 1907/8 con ris. gov. del 28 dicembre 1906 e del 4 gennaio 1907).

Avvertenza

Formare generazioni buone e felici è lo scopo dell'educazione in generale. A questo scopo mirano lo sviluppo e il rafforzamento delle forze fisiche e intellettuali, ma soprattutto la formazione della vita affettiva e della volontà, sviluppando i sentimenti e le attitudini religiose, morali ed estetiche.

Uri

Legge della scuola del 21 aprile 1971.

art. 16

1. La scuola, in collaborazione con i genitori e gli organi delle chiese, mira a formare il carattere della gioventù in uno spirito

cristiano, a formare uomini capaci di organizzare la propria vita, cittadini responsabili e membri della comunità.

2. I comuni promuovono perciò la salute mentale e fisica e lo sviluppo della gioventù.

3. Si devono prevedere misure particolari per l'istruzione e l'educazione dei bambini mentalmente e fisicamente «handicappati».

Vaud

Legge della scuola obbligatoria e dell'insegnamento di economia domestica post-obbligatoria, del 26 maggio 1960.

art. 1


La scuola primaria si propone la preparazione dei bambini alla vita. Essa dedica interamente le sue cure alla loro educazione morale, intellettuale e fisica.

Vallese

Legge della scuola pubblica del 4 luglio 1962.

art. 3

Il compito generale della scuola del Vallese è di aiutare la famiglia nell'educazione e nell'istruzione della gioventù.



A questo scopo essa cerca di ottenere la collaborazione con la chiesa.

Essa mira a coltivare le attitudini morali, intellettuali e fisiche dell'allievo e a prepararlo al suo compito di uomo e di cristiano.

Zugo

Legge della scuola del 31 ottobre 1968.

art. 1

1. La scuola, in collaborazione con i genitori e le chiese, serve all'istruzione e all'educazione dei bambini.

2. In questo senso essa promuove lo sviluppo psico-fisico e intellettuale dei bambini e mira, secondo i principi cristiani, a formare uomini autonomi, felici, coscienti e membri responsabili della comunità.

Zurigo

Legge della scuola obbligatoria dell'11 giugno 1899 (ristampa del luglio 1966).

Nessun articolo sulle finalità.

Cfr.: Programma della scuola obbligatoria del Cantone Zurigo. Decreto dell'«Erziehungsrat» del 12 luglio 1966:

Scopo (finalità) della scuola obbligatoria

La scuola obbligatoria è l'istituzione di formazione e d'educazione creata dallo stato per bambini di tutti i ceti; per tutti valgono gli stessi diritti e doveri e gli stessi principi d'educazione e d'insegnamento.

In collaborazione con i genitori, la scuola obbligatoria vuol favorire armoniosamente lo sviluppo fisico e intellettuale del bambino, affinché diventi una personalità più unitaria e vitale possibile.

La scuola obbligatoria forma il corpo. Essa lo rende abile attraverso esercitazioni e rafforza gli organi interni ed esterni.

Esercita l'occhio e l'orecchio alla percezione e all'osservazione; forma gli organi articolatori affinché siano abili a una rappresentazione ordinata dei pensieri e forma la mano affinché sia capace di rappresentare per scritto ciò che è stato osservato. Promuove la comprensione per una vita sana e provvede anche, attraverso manifestazioni particolari, alla salute fisica degli allievi sfavoriti nel loro sviluppo dalle condizioni sociali in cui vivono.

La scuola obbligatoria forma la mente. Pertanto, dall'osservazione immediata e tenendo conto delle capacità intellettive del bambino, sviluppa la cognizione attraverso l'acquisizione di concetti chiari, di giudizi validi e di deduzioni sicure. La scuola obbligatoria forma il sentimento e il carattere. Rende sensibile lo spirito giovanile per i sentimenti nobili della vita affettiva umana, affinché resista agli influssi brutali, ignobili e rudi nei suoi atteggiamenti e nelle sue passioni.

Essa forma e sviluppa la coscienza del dovere, la laboriosità, la fermezza nelle convinzioni, la ricerca della verità, della franchezza e della libertà, il senso per un agire fedele, appassionato e coscientioso. Essa getta le basi per la capacità di educazione propria nel senso delle esigenze dell'illuminismo, dello spirito umanitario e della tolleranza.

La scuola obbligatoria è così un luogo di educazione generale dell'uomo. Essa deve trasmettere un certo numero di conoscenze e capacità necessarie per una vita fruttuosa. La vera educazione dell'uomo non si rivela però esclusivamente nel sapere; la sua caratteristica risiede invece nell'armonia di una vita interiore pura e nell'agire che aspira sempre al bene del tutto e non deve fuggire la luce del giorno.

Progetti di legge

Basilea

Progetto di legge della scuola, febbraio/agosto 1972.

art. 2

Le scuole promuovono lo sviluppo armonioso delle forze intellettuali, psichiche e fisiche della gioventù. Esse educano gli allievi di tutti i gradi di scuola a pensare criticamente, a lavorare in modo autonomo e a continuare a imparare. Suscitano la comprensione per la corresponsabilità come cittadini nello Stato svizzero e, in un senso più ampio, nella comunità umana.

Ginevra

Progetto di legge che modifica la legge della scuola. Questo progetto di legge è stato rimandato alla «Commission de l'enseignement et de l'éducation» in occasione della seduta del Gran Consiglio del 30 maggio 1975.

art. 4 (nuova versione)

La scuola pubblica ha come scopo:

Obiettivi della scuola pubblica

- sviluppare la personalità dell'allievo, la sua creatività, come anche le sue abilità manuali, fisiche, artistiche ed intellettuali;
- permettere alla gioventù di affrontare con senso critico nuove situazioni che caratterizzano l'evoluzione della società;
- rendere gli allievi maggiormente autonomi e coscienti delle loro responsabilità, per prepararli a partecipare attivamente al loro avvenire e a quello della collettività;
- offrire agli allievi la possibilità di acquisire le migliori conoscenze, soprattutto nel campo professionale, e cercare di suscitare continuamente in loro il desiderio di imparare e di istruirsi.

La scuola pubblica incoraggia la partecipazione degli allievi, degli insegnanti e dei genitori alle responsabilità della scuola.

art. 5 (versione nuova)

Relazioni con la famiglia.

La scuola pubblica collabora:

- con la famiglia che l'aiuta nel suo compito;
- con le associazioni di genitori degli allievi.

Sciaffusa

Legge della scuola del Cantone Sciaffusa/2a edizione, Progetto 1973.

art. 2

Le scuole pubbliche servono all'adempimento dell'obbligo scolastico e al raggiungimento degli obiettivi educativi.

art. 3

Obiettivi educativi:

La scuola educa il giovane a svilupparsi secondo le sue attitudini e i suoi interessi particolari.

La scuola promuove la disposizione degli allievi a realizzare la capacità di prendere decisioni, la giustizia, la verità, la libertà e la felicità.

La scuola trasmette agli allievi le conoscenze e capacità necessarie per trovare nella società la posizione che corrisponde alle loro possibilità.

Turgovia

Progetti di una nuova legislazione scolastica.

1974/Legge della scuola del...

art. 1

Scopo della legislazione scolastica è di offrire a ogni bambino, indipendentemente dalla sua provenienza e dalle sue attitudini, in città e nelle regioni di campagna, la migliore educazione scolastica possibile secondo le sue possibilità.

Ogni allievo riceve un'istruzione che gli permette, di regola, di imparare un mestiere o di continuare gli studi. Nell'educazione la scuola collabora con la famiglia e ascolta desideri e suggerimenti da parte dei genitori.